

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
1	Economia e fisco	13/02/2017	NEI FONDI UE PER LA RICERCA IMPRESE ITALIANE IN PRIMA FILA (C.Bussi)	2
Testata: LA REPUBBLICA				
12	Lavoro e welfare	11/02/2017	JOBS ACT, BILANCIO AMARO AUMENTA LA FLESSIBILITA' MA I DISOCCUPATI NON CALANO (R.Mania)	4
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	13/02/2017	ANCE: I COMUNI NON PERDANO L'OCCASIONE DEI 300 MILIONI DELLE MISURE «SBLOCCASCUOLE»	5
1	Cronache Ance	13/02/2017	DECRETO CORRETTIVO IN CONSULTAZIONE: TUTTE LE NOVITÀ SUGLI APPALTI IN 20 CAPITOLI	7
1	Appalti e lavori pubblici	13/02/2017	CORRETTIVO/2. NEL PROJECT FINANCING TETTO AL CONTRIBUTO PUBBLICO DAL 30 AL 49%	15
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
35	Edilizia e immobiliare	13/02/2017	CILA, NO AL SILENZIO DEL COMUNE (D.Ferrara)	17

Vinti più di 3.600 progetti - Regno Unito in testa Nei fondi Ue per la ricerca imprese italiane in prima fila

L'Italia è nota alle cronache per la spesa a passo lento dei fondi strutturali. Per quelli a gestione diretta per la ricerca, l'innovazione e la competitività delle imprese il ritmo è invece decisamente più veloce.

Come rivelano i dati elaborati da Assocamerestero e riferiti al 2015, l'ultimo aggiorna-

mento disponibile, il nostro Paese si situa infatti al quarto posto con oltre 3.600 progetti vinti. Il primo beneficiario è la Gran Bretagna, seguita da Francia e Germania. Per l'ammontare di risorse ottenute, invece, in testa c'è Berlino, mentre l'Italia è quinta.

Chiara Bussi ► pagina 5

PROGRAMMA 2014-2020

Secondo Assocamerestero, in base ai dati più aggiornati dell'esecutivo Ue riferiti al 2015, l'Italia ha conquistato più di 3.600 bandi

Sprint italiano a Bruxelles sui «fondi diretti»

Quarto posto per numero di progetti vinti - Attenzione alta su Horizon 2020, Cosme ed Erasmus+

Chiara Bussi

A passo lento nella spesa per i fondi strutturali, ma a un ritmo decisamente più veloce nell'intercettare le opportunità di quelli a gestione diretta per la ricerca, l'innovazione e la competitività delle imprese. È la doppia faccia dell'Italia come beneficiario delle risorse europee.

Così, se uno dei (tristi) primati del nostro Paese è legato alla capacità di spesa del Fondo sociale europeo o del Fondo europeo di sviluppo regionale, migliorata solo negli ultimi anni, per quelli gestiti direttamente dalla Commissione Ue per il periodo 2014-2020 la musica cambia. Secondo i dati elaborati da Assocamerestero, l'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero, sui dati più aggiornati dell'esecutivo Ue riferiti al 2015, l'Italia si situa al quarto posto con oltre 3.600 bandi vinti nell'arena europea, dove, a differenza dei fondi a gestione indiretta, non

esistono quote ripartite a monte per Paese, ma tutti giocano contro tutti e la qualità è ancora più decisiva.

Il primo beneficiario - ironia

della sorte - è la Gran Bretagna, che proprio la scorsa settimana ha ottenuto il via libera di Westminster per avviare i negoziati di divorzio dalla Ue. Seguono la Francia e la Germania. In totale i primi dieci Paesi si sono aggiudicati 29 mila progetti per un valore complessivo di 41 miliardi. Se il focus si sposta, invece, sulle risorse ottenute, è la Germania che stacca tutti e si aggiudica il 17% della torta (circa 6,9 miliardi), seguita da Gran Bretagna, Francia e Spagna, mentre l'Italia passa alla quinta posizione, con circa il 12% delle risorse (pari a 4,8 miliardi).

«I dati - sottolinea Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamerestero - sfatano un falso mito e dimostrano che l'Italia non solo sa utilizzare i programmi europei, ma è anche tra i principali beneficiari».

Al catalizzare l'attenzione del nostro Paese sono soprattutto tre programmi. Il primo è Horizon 2020, che finanzia progetti di ricerca e innovazione per consentire all'Europa di

torinare a essere un attore globale più forte. Per il periodo 2014-2020 Horizon raccoglie l'eredità del settimo Program-

ma quadro di ricerca e lo abbina al Programma quadro per la competitività e l'innovazione (Cip) e all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Iet) con un budget complessivo di oltre 77 miliardi di euro.

Le imprese italiane guardano con interesse anche a Cosme, il programma per la competitività delle imprese che punta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le Pmi e l'accesso ai mercati al di fuori della Ue. Con queste risorse viene finanziato anche il cosiddetto "Erasmus per giovani imprenditori", il programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi o aspiranti imprenditori l'opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono Pmi in un altro Paese.

In Italia l'attenzione è alta anche per Erasmus+, che proprio nel 2017 compie trent'anni. Per il 2016 le linee di finanziamento sono legate alla mobilità di studenti, insegnanti, apprendisti o centri di ricerca per favorire l'integrazione europea.

«Se si scompongono i dati sui principali programmi - osserva Chiara Sumiraschi, economista del Gruppo Clas - emergono altre sorprese: se-

condo i dati riferiti al 2015, il 20% dei beneficiari di Horizon è italiano, a pari merito con la Francia, mentre per i bandi legati a Cosme il nostro Paese conta il 17% dei beneficiari complessivi, come Germania e più della Francia».

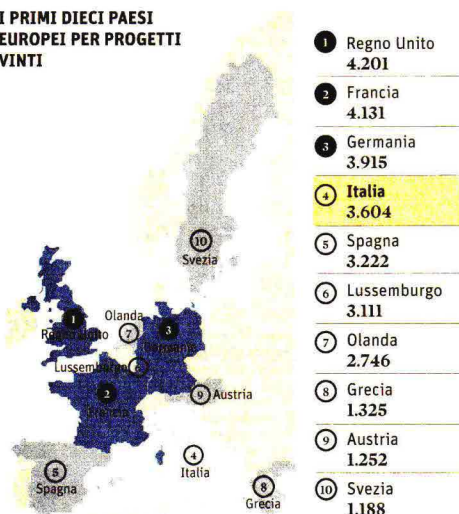
I margini di miglioramento riguardano, invece, Creative Europe, il programma quadro dedicato al settore culturale e creativo. Qui, spiega Sumiraschi, «l'Italia si è aggiudicata solo il 5% dei progetti». E ci sono ancora spazi per Connecting Europe, che punta ad accelerare i finanziamenti per la creazione di nuove infrastrutture per migliorare la crescita e l'occupazione, dove l'Italia riesce ad aggiudicarsi appena il 3-4% dei progetti.

Vietato, dunque, adagiarsi sugli allori. «Spesso le imprese italiane - conclude Esposito - hanno scarsa conoscenza dei programmi europei, e quindi delle opportunità offerte, o faticano nell'individuare il programma adatto alle proprie esigenze. Essere in possesso di strumenti di orientamento, formazione, rete di contatti e relazioni è dunque essenziale per cogliere tutte le opportunità».

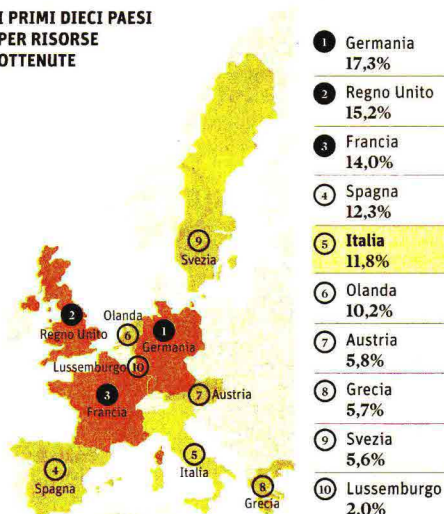
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica dei principali beneficiari

I PRIMI DIECI PAESI EUROPEI PER PROGETTI VINTI



I PRIMI DIECI PAESI PER RISORSE OTTENUTE



I PROGRAMMI PIÙ UTILIZZATI NELLA UE

Il numero dei progetti e l'incidenza % sul totale

Programma	Numero progetti	Incidenza in %
1 Horizon 2020 Ricerca e innovazione	24.690	50
2 Erasmus+ Programma per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport	3.067	6
3 Europa Creativa	2.495	5
4 Cooperazione allo sviluppo	2.414	5
5 Eni - Strumento di Vicinato	1.431	3
6 Cosme - Competitività delle imprese e le Pmi	1.345	3
7 Aiuto umanitario	1.001	2

Fonte: elaborazione Assocamerestero su dati Commissione Ue

Londra e Berlino al top

Al Regno Unito il record di bandi aggiudicati e Germania in testa per risorse ricevute

Margini di miglioramento

Il nostro Paese può fare di più sul fronte di Creative Europe e di Connecting Europe



L'analisi. Mancano le politiche attive
Dallo scoppio della crisi il tasso dei giovani
senza lavoro è quasi raddoppiato al 40%

Jobs Act, bilancio amaro aumenta la flessibilità ma i disoccupati non calano

ROBERTO MANIA

ROMA. Ritorno al passato, alle proroghe, alle deroghe, alle tutele passive svincolate dalla ricerca attiva di una nuova occupazione. È il mercato del lavoro che fatica a cambiare a dispetto degli annunci. Ora arriva la proroga per la dis-coll che sta per indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori, una platea potenziale di 350 mila persone, solo un settimo delle quali però la riceve per davvero. Poi — forse — ci sarà la soluzione definitiva all'interno di quel piccolo "Statuto del lavoro autonomo" che viaggia in Parlamento da oltre un anno tra mediazioni estenuanti e soluzioni parziali senza mai diventare una priorità nel Paese che ha il tasso di lavoro indipendente più alto d'Europa. Si mettono toppe qua e là. Una volta sui co.co.co, la prossima sui voucher (frenati, intanto, con le prime forme di tracciabilità); nel mentre sono state approvate le proroghe per la cassa integrazione nelle cosiddette aree

di crisi complessa, compresa quella dell'Ilva per sventare, almeno per un po', il rischio che esplodano le tensioni sociali. Una proroga dopo l'altra, come per le salvaguardie (diventate ormai otto) per gli esodati, figli di una riforma fatta male e gestita peggio e dalla quale sono stati drenati così ben più di dieci di miliardi dai risparmi attesi. E ancora: l'indennità di mobilità non c'è più, ma prima o poi potremmo cominciare ad averne nostalgia. Ai margini del mercato del lavoro, d'altra parte, si continua a navigare a vista indossando, per assenza di alternativa, gli occhiali del passato.

Il Jobs Act si era intestato la missione di cambiare la cultura del mercato del lavoro: tutele meno invasive e permanenti al posto di lavoro, in cambio di maggiori opportunità per il lavoratore. Sull'esempio di ciò che accade nei paesi del Nord Europa dal welfare state forte. Ma le politiche attive si limitano ancora a qualche accenno. L'obiettivo così è stato mancato. Certo è mutato il flusso di accesso al la-

voro (più contratti stabili rispetto al passato spinti dall'overdose della decontribuzione per un totale di 15-18 miliardi a regime) ma la percezione (e non solo) di una precarietà (perlopiù giovanile) ancora diffusa non si è attenuata. Nel rapporto di lavoro si è ulteriormente rafforzata la posizione del datore (licenziamenti più facili senza articolo 18, demansionamento e controllo a distanza) ma questo — a fronte di lacerazioni sociali e politiche — non ha prodotto la svolta promessa. Perché i risultati sono insignificanti: tra il 2014 e il 2016 (dati Eurostat) abbiamo creato 485 mila posti di lavoro e ben 392 mila stabili (la Spagna rispettivamente un milione e 23 mila contro solo 370 mila), in un mercato del lavoro che continua ad essere fermo a 22 milioni circa di occupati. Uno stock di lavoratori immobile. Il raffronto con il 2008, primo anno dentro la Grande crisi, sono impressionanti: il tasso di disoccupazione generale era al 6,7 per cento, un livello quasi fisiologico, ora siamo al 12 per cento circa; c'erano

1,6 milioni di persone senza lavoro, ora sono quasi tre milioni. Tra i giovani la quota dei disoccupati era del 21,2 per cento ora siamo quasi al doppio, con il 40 per cento. Il Jobs Act è passato sostanzialmente invano da questo punto di vista. Anche se per effetto delle demografia (sono ancora al lavoro le coorti degli anni del baby boom) e poi della legge Fornero che ha fortemente innalzato l'età per l'accesso alla pensione, è cresciuta la percentuale di occupati over 50 (+5 per cento tra il 2016 e il 2015).

Si è reiterata la strategia (e forse anche l'errore) di affidare alle regole la funzione di creare posti di lavoro. Ma più che le norme legislative in senso stretto hanno funzionato gli sconti fiscali e contributivi. Per restare all'ultimo anno (confronto 2016-2015) gli occupati trascinati dagli incentivi sono cresciuti più dell'1 per cento contro un Pil che stenta ad avvicinarsi all'uno. Eccola la nostra malattia endemica: la bassa produttività. Che continua a calare dagli anni 90. Altro che Jobs Act.

Germania

1.572,4

Spagna

1.023,5

Italia

485,6

Francia

224,0

Paesi Bassi

208,2

Grecia

149,8

LA CREAZIONE
DI POSTI DI LAVORO
2014-2016
(dati in migliaia)



Ance: i Comuni non perdano l'occasione dei 300 milioni delle misure «sbloccascuole»

Massimo Frontera

L'associazione dei costruttori ricorda che entro il 20 febbraio gli enti locali possono chiedere lo sblocco di risorse proprie per interventi di edilizia scolastica

«Comuni, non perdetevi l'opportunità offerta dallo "sbloccascuole2017"». Questo l'appello che i costruttori dell'Ance lanciano a tutti i comuni italiani. Entro il 20 febbraio gli enti territoriali possono presentare domanda per utilizzare risorse fuori dai vincoli di bilancio per investimenti sulle scuole e sul territorio. «Mettere in sicurezza le scuole e il territorio attivando interventi utili alla salute dei cittadini e all'economia locale oggi è possibile», ricordano i costruttori che hanno messo a punto uno studio nazionale, poi declinato a livello territoriale dalle singole associazioni territoriali. «Gli enti locali - spiega in particolare il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore - , hanno, infatti, ancora qualche giorno di tempo per usufruire di spazi finanziari fuori dai vincoli del pareggio di bilancio e poter avviare interventi su scuole, e messa in sicurezza sismica e idrogeologica. Si tratta di una possibilità offerta dalla legge di bilancio 2017 che libera nelle casse degli enti locali somme consistenti: 700 milioni di euro nel triennio 2017-2019 di cui 300 milioni solo per l'edilizia scolastica». Sul punto l'Ance segnala che il sistema associativo «è pronto a offrire tutto il proprio supporto e la massima collaborazione».

La misura prevista dalla legge di Bilancio 2017

La misura cui fa riferimento il presidente dei costruttori pugliesi è quella prevista dall'articolo 1, comma 485 della legge di bilancio 2017 che assegna spazi finanziari agli Enti locali, per il triennio 2017-2019. Si tratta appunto di 700 milioni di euro all'anno, di cui 300 milioni destinati esclusivamente a interventi di edilizia scolastica.

La "finestra" temporale per prenotare gli spazi si è aperta il 7 febbraio scorso e si conclude il 20 febbraio 2017 alle ore 20,00.

I tipi di intervento per i quali si può fare la richiesta di "sblocco patto"

Gli spazi finanziari verranno assegnati ai comuni in base alle richieste, tenendo conto del tipo di iniziativa. Più esattamente sono stati previsti quattro categorie di intervento, in ordine decrescente

di priorità. La prima include gli «interventi edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del Dpcm 27 aprile 2016».

Il secondo tipo riguarda gli «interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali l'Ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l'Ente stesso non abbia pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (01/01/2017)».

Poi c'è un terzo gruppo che include «ulteriori tipologie di interventi per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l'ente stesso non abbia pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (01/01/2017)».

Poi c'è la quarta categoria, residuale, che include «altri interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione o con il ricorso al debito con diversi livelli progettuali».

Come procedere

Per le richieste si deve utilizzare la piattaforma accessibile al seguente link

<http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/>. gestito dalla struttura di missione per l'edilizia scolastica di Palazzo Chigi che nei giorni scorsi ha inviato agli enti locali una lettera per spiegare l'opportunità, nella quale è anche indicata la documentazione che è necessario allegare per ciascun tipo di intervento. Ogni Ente potrà proporre più richieste anche appartenenti a casistiche diverse. Sarà la stessa struttura di missione a comunicare entro il 5 marzo 2017 alla Ragioneria gli spazi finanziari da attribuire a ciascun Ente.

SCARICA IL TESTO - LA LETTERA INVIATA AGLI ENTI LOCALI DALLA STRUTTURA DI MISSIONE DI PALAZZO CHIGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto correttivo in consultazione: tutte le novità sugli appalti in 20 capitoli

Giuseppe Latour e Mauro Salerno

Tre passaggi in Consiglio dei ministri e un calendario che non ammetterà rallentamenti. Oltre al merito del provvedimento, per l'approvazione del decreto correttivo del Codice appalti assumerà un'importanza strategica la scansione dei tempi. Perché, per riuscire a chiudere la partita entro la scadenza del prossimo 19 aprile, indicata dalla legge delega (n. 11 del 2016), bisognerà correre. Il fischio d'inizio è arrivato venerdì scorso, il 10 febbraio, quando il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio ha portato in Consiglio dei ministri una prima informativa sul testo.

Si tratta di un decreto aperto, composto da 84 articoli, che cerca di tenere insieme tutte le proposte di modifica raccolte in questi mesi di dialogo con gli operatori, sia pubblici che privati. Questo passaggio di comunicazione con il mercato non è finito, perché la fase due sarà dedicata a una procedura di consultazione da completare nel giro di pochi giorni: il Governo punta a chiuderla già questa settimana, con un altro passaggio in Consiglio dei ministri. Sarà dedicato all'esame preliminare del testo che, superato questo scoglio, apparirà più vicino alla sua forma finale.

Il provvedimento, dopo il Cdm, passerà dal consueto giro di pareri: l'obiettivo è farlo partire prima della fine del mese. Saranno coinvolti il Consiglio di Stato, con un termine massimo di 20 giorni per la risposta, le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato (30 giorni), la Conferenza unificata (20 giorni). Per la fine di marzo o al massimo all'inizio di aprile, allora, il Governo dovrebbe avere tutti i pareri tra le mani: in questo modo ci sarebbe tempo sufficiente per analizzarli, limare il correttivo e portarlo all'ultima approvazione in Consiglio dei ministri. Dovrà arrivare per la metà di aprile, forse venerdì 14, per permettere al testo di andare in Gazzetta nei tempi indicati dalla legge. Di seguito tutte le principali misure capitolo per capitolo.

PIU' SPAZIO ALL'APPALTO INTEGRATO Si allarga, con diverse eccezioni previste dal correttivo, il perimetro dell'appalto integrato. Le stazioni appaltanti, in generale, potranno fare ricorso all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del definitivo in caso di urgenza o nel caso in cui l'elemento tecnologico e innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Questa ipotesi è stata ripescata: era già ipotizzata nelle prime bozze del Codice. Ma non solo. Il divieto di appalto integrato potrà essere derogato in un altro caso: oltre al contraente generale e alla finanza di progetto, l'affidamento di progettazione e lavori potrà arrivare anche nel caso di leasing. Inoltre, arriva un condono per i progetti preliminari e definitivi approvati entro la scadenza del 19 aprile 2016: potranno utilizzare l'appalto integrato. Ancora, fino all'entrata in vigore delle linee guida sui livelli di progettazione, anche i contratti di manutenzione ordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. Infine, i lavori relativi a beni culturali e scavi archeologici potranno essere appaltati anche tramite appalto integrato.

SUBAPPALTO: TETTO AL 30% SULLE OPERE PREVALENTI Cadono diversi paletti, ma non tutti, tra quelli più contestati dalle imprese in questi primi mesi di applicazione del nuovo subappalto. Il primo ostacolo rimosso riguarda il tetto dei lavori affidabili a terzi. Il valore rimane al 30% ma si calcolerà solo sulla categoria prevalente - come accadeva con il vecchio codice - e non sull'intero ammontare del contratto. Eliminato anche l'obbligo di indicare con l'offerta una terna di subappaltatori. Sarà la stazione appaltante a decidere di volta in volta se l'indicazione anticipata è necessaria. In ogni caso l'obbligo non sarà legato al momento dell'offerta (cioè mesi prima dell'avvio effettivo dei cantieri), ma dovrà avvenire «prima della stipula del contratto». «Ciò -spiega la relazione allegata al decreto - al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto da parte delle stazioni appaltanti che vedevano moltiplicarsi i controlli». Indicare la terna non sarà necessario anche in caso di strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza. Cade anche la misura che imponeva al titolare del contratto il compito di verificare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. E viene anche chiarito il meccanismo relativo al divieto di ribasso sulla mandopera. Resta però alle stazioni appaltanti la possibilità di scegliere, bando per bando, se autorizzare o meno il subappalto. Scelta che i costruttori avversano per motivi di organizzazione di impresa.

RATING D'IMPRESA SOLO VOLONTARIO Passa la linea di Cantone sul rating di impresa. Così come era concepito - obbligatorio e legato al rating di legalità - secondo l'Anac il meccanismo di valutazione della reputazione delle imprese era destinato a incepparsi. Di qui la necessità di voltare pagina rispetto alle previsioni inserite nel codice. Con una serie di proposte messe nero su bianco in un atto di segnalazione consegnato pochi giorni fa al Governo. Obiezioni accolte. Il rating di impresa diventa volontario e soprattutto sarà usato come strumento per premiare in gara (e non penalizzare) le imprese che lo richiederanno. «Le modifiche - si legge nella relazione - sono volte a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa». Inoltre il correttivo elimina qualsiasi intreccio tra il rating di impresa e quello di legalità rilasciato dall'Antitrust, che così esce dal sistema degli appalti. Cade anche la misura che prevedeva (non precisate) sanzioni Anac per le imprese che mancavano di denunciare fenomeni di corruzione o di estorsione. Il rating, infine, terrà conto solo dei cantieri avviati dopo l'entrata in vigore del codice. L'Anac però potrà attribuire elementi premianti alle aziende che hanno tenuto comportamenti valutabili ai fini del rating anche prima, in modo da non azzerare la storia professionale delle imprese.

QUALIFICAZIONE IMPRESE SU DIECI ANNI Arriva un'importante modifica per i costruttori. Riguarda il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione. Il correttivo salva una lacuna del nuovo codice. Nel Dlgs 50/2016 non era stata infatti ripescata la norma anti-crisi che consentiva alle imprese di dimostrare i requisiti prendendo in esame l'attività degli ultimi dieci anni, limitando questa possibilità soltanto agli ultimi cinque anni: quelli cioè in cui la morsa della recessione ha pesato di più sui fatturati. Ora questa lacuna viene colmata. Analogamente sale da tre a cinque anni il periodo documentabile per dimostrare la capacità di eseguire lavori oltre 20 milioni. Rimane invece a prima vista invariata l'altra richiesta richiesta che arrivava dal mondo dei costruttori, sempre in tema di qualificazione. Puntava a fare salvi i direttori tecnici non laureati che avevano però conquistato il titolo sul campo. Nel correttivo c'è una norma di questo tipo. Fa salvi i direttori tecnici senza titolo di studio con esperienza almeno quinquennale. Ma il riferimento è inserito in un articolo del codice (101) che fa riferimento ai funzionari pubblici e

anche la relazione spiega che si tratta di una norma mirata a consentire ai tecnici non laureati delle Pa «di continuare a firmare i progetti»

NIENTE ESCLUSIONE PER «COLPA» DEI SUBAPPALTATORI Un corposo elenco di modifiche riguarda l'articolo 80 del nuovo codice: quello dedicato alle cause di esclusione. Innanzitutto, il provvedimento elimina la possibilità che il titolare di un appalto si veda estrarre il cartellino rosso per una carenza di requisiti "moralì" evidenziata da uno dei suoi subappaltatori. In questi casi si torna all'obbligo di sostituire il subaffidatario. Poi arrivano due precisazioni. La prima riguarda i soggetti delle imprese da sottoporre a controlli. La seconda chiarisce che scatta l'esclusione anche nei casi di irregolarità contributiva riferita a enti non aderenti allo sportello unico previdenziale, come ad esempio Inarcassa. Il correttivo aggiunge poi due nuove cause di esclusione. Riguarderanno le imprese che rilasciano o false dichiarazioni o certificati in gara e quelle iscritte al casellario informatico dell'Autorità per lo stesso motivo. Un passaggio è riservato a definire in un massimo di tre anni il divieto di ottenere appalti dalla Pa nel caso di «gravi illeciti professionali», precisando che il calcolo parte dal «definitivo accertamento giudiziale» dell'illecito. L'ultimo punto riguarda le Soa che avranno (come accadeva con il vecchio codice) l'obbligo di segnalare all'Anac i falsi documenti o le false dichiarazioni ricevute in fase di qualificazione.

LE NUOVE ATTRIBUZIONI ALL'ANAC Diverse limature presenti nel correttivo riguardano l'Autorità anticorruzione. La prima arriva sui pareri di precontenzioso: il parere dell'Anac su questioni insorte durante lo svolgimento della gara andrà espresso «previo contraddittorio». Si tratta di una novità coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del Codice aveva evidenziato criticità su questo punto, chiedendo di «procedimentalizzare» l'istituto. Il secondo intervento del correttivo riguarda i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi. L'Authority dovrà provvedere alla loro elaborazione per favorire «l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto». I costi standard dovranno riguardare quei casi «di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione», avvalendosi anche di banche dati di altre Pa. Infine, arriva un chiarimento sulle linee guida. Saranno valide solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e potranno essere applicate soltanto ai bandi usciti dopo. Si risolvono così alcune incertezze sollevate dal mercato nella prima fase di vita della regolazione leggera dell'Anac.

COMMISSIONI CON PRESIDENTE ESTERNO OLTRE IL MILIONE La bozza di decreto correttivo si occupa in due articoli della nomina delle commissioni di gara. la modifica più rilevante riguarda il passaggio chiesto dall'Anac, con uno specifico atto di segnalazione al Governo, mirato a evitare che nelle gare sottosoglia tutti i membri della commissione giudicatrice potessero essere nominati

tra i funzionari interni alla Pa. Una scelta che l'Anticorruzione ha tentato di forzare, indicando con le proprie linee guida, una lettura del codice che secondo la propria interpretazione già poteva prevedere che almeno il presidente della Commissione fosse scelto tra gli esperti dell'albo tenuto dall'Anac, almeno per le gare di importo superiore al milione di euro. Con il correttivo questa scelta trova copertura normativa. L'obbligo di presidente esterno viene esteso anche agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie Ue. A nominare i componenti della commissione (entro 15 giorni dalla richiesta degli enti) sarà direttamente l'Anac. Viene così eliminata la fase di sorteggio che avrebbe dovuto essere gestita dalle stazioni appaltanti. L'albo sarà articolato su base

regionale per ridurre le spese di trasferta a carico delle Pa. Chiarimento anche sulle sedute: saranno «di norma» pubbliche, ma riservate per la valutazione delle offerte tecniche.

GARE PIU'SNELLE, SOCCORSO ISTRUTTORIO GRATIS Tra gli 84 articoli del decreto spuntano qua e là diverse misure di semplificazione, soprattutto sul fronte della gestione delle gare che in questi primi mesi di applicazione ha mostrato evidenti segnali di "affaticamento" procedurale. Si parte dagli affidamenti più piccoli. Per assegnare gli appalti sotto i 40mila euro (affidamenti diretti) le stazioni appaltanti, oltre ai requisiti di carattere generale, dovranno verificare soltanto il Durc e che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione coatta. Poi vengono previsti controlli a campione sugli aggiudicatari. Sempre sulle gare viene eliminato l'obbligo - prima di aggiudicare - di controllare il possesso dei requisiti anche sull'impresa arrivata seconda. «Si tratta di un appesantimento procedurale - si legge nella relazione - non richiesto dalle direttive europee». Non è passata la richiesta delle imprese di alzare a 2,5 milioni il tetto per utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodo antiturbativa. Il correttivo però impone ora alle Pa di utilizzare questa formula per gli appalti di lavori sotto al milione. Il correttivo interviene poi sul soccorso istruttorio. Non potrà più essere a pagamento. Qualunque sia la carenza, se è sanabile, l'impresa potrà correggere in corsa l'offerta senza sborsare un euro.

OBBLIGO DI PARAMETRI PER I COMPENSI DEI PROGETTISTI L'utilizzo del decreto parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione diventa obbligatorio. Il correttivo al Codice appalti, nella prima bozza andata in Consiglio dei ministri, scioglie una questione che si trascina da anni e sulla quale ingegneri e architetti hanno fatto decine di richieste al Governo (sempre inascoltate). Gli importi base per le gare di progettazione non potranno più essere calcolati a discrezione delle stazioni appaltanti, come è stato finora. Bisognerà invece prendere a riferimento le tabelle del Dm 17 giugno 2016, che riprendono di peso quelle inserite nel decreto n. 143 del 2013. Ma non solo. Le amministrazioni non potranno più «subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Il rischio della mancata copertura finanziaria dell'opera dovrà essere sopportato interamente dalla Pa e non potrà essere scaricato sui professionisti. Allo stesso modo, non sono ammesse forme di sponsorizzazione al posto del corrispettivo: le parcelle dovranno essere interamente pagate dalla Pa.

CONCORSI CON INCARICO AL VINCITORE Con il correttivo arriva anche una spinta ai concorsi di progettazione. La misura più importante in questo senso riguarda l'obbligo per le amministrazioni di assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione e la Pa abbia inserito la clausola nel bando. Dovrebbero così cadere le ipotesi in cui le amministrazioni si riservano di affidare gli incarichi ai vincitori salvo poi scegliere diversamente. C'è poi una misura destinata a semplificare la vita ai concorrenti. Si stabilisce infatti un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno limitarsi a presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali. Solo chi sarà premiato come vincitore dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un adempimento da portare a termine nel giro di sessanta giorni.

CLAUSOLA

SOCIALE

OBBLIGATORIA

La clausola sociale, prevista dall'articolo 50 del Dlgs n. 50/2016, diventa obbligatoria. La novità riguarda gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi «diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera». Quindi, secondo la definizione inserita nel Codice appalti approvato ad aprile, quelli nei quali il costo della manodopera pesa per almeno il 50% sul valore totale del contratto. In tutti questi casi i bandi, gli avvisi e gli inviti devono prevedere esplicitamente le cosiddette «clausole sociali», che promuovano «la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore». La norma, che vincola molto le imprese che sottoscrivono i contratti costringendole a mantenere il personale impegnato nell'appalto oggetto di gara, era stata già oggetto di una lunga discussione nella prima versione del Codice dove, però, ci si era limitati a prevedere clausole facoltative: la modifica, che passa adesso all'obbligo, accoglie una richiesta avanzata a più riprese al Governo dai sindacati.

AUTOSTRADE, OK ALLE MANUTENZIONI IN HOUSE

Anche sull'articolo 177 la bozza di decreto correttivo accoglie in toto la richiesta fatta dai sindacati. In ballo c'è la delicatissima questione della quota di lavori che i titolari di una concessione possono tenersi, senza metterla in gara. Il Codice eleva la parte che andrà a mercato dal 60% all'80%. Per limitare l'impatto occupazionale di questa misura, sindacati e ministero delle Infrastrutture avevano concordato nei mesi scorsi alcune interpretazioni restrittive della norma che, di fatto, adesso vengono incorporate nel testo. Soprattutto, viene previsto che l'obbligo di mandare in gara gli appalti sussista con la sola esclusione di lavori, servizi e forniture che «non siano eseguiti direttamente o che non riguardino la manutenzione ordinaria». Quindi, restano fuori i lavori in gestione diretta, che le concessionarie eseguono con propri dipendenti, e quelli relativi alle manutenzioni ordinarie. In questo modo viene parzialmente compensata la perdita di fatturato imposta dal Codice. E questo dovrebbe salvare le società in house delle concessionarie. Gli stessi sindacati denunciano, infatti, da settimane come stiano già partendo i primi licenziamenti a carico dei dipendenti di queste società, proprio a causa del Codice.

CANTONE RISPONDE IN TRENTA GIORNI SULLE VARIANTI

Arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto esecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi o il 15% in caso di appalti di lavori. Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non saranno alternativi: viene così chiarito un passaggio sul quale la prima versione del Codice era stata oggetto di dubbi interpretativi. Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il dieci per cento del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'Anac, che ne accerterà l'illegittimità ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole. Finora a carico dell'Authority il Codice non fissava alcun termine massimo per intervenire.

URBANIZZAZIONI, PALETTI MENO RIGIDI

Ammorbiditi almeno in parte i paletti sulle urbanizzazioni a scomputo gestite dai costruttori. Si

tratta dei casi in cui le imprese invece di pagare gli oneri dovuti ai comuni in moneta sonante si impegnano a realizzare opere di utilità pubblica, come scuole e parchi. In questi casi il codice impone ai costruttori di bandire una gara formale per l'assegnazione dei lavori - assimilandone il ruolo a quello di un stazione appaltante pubblica - anche per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria (sotto i 5,2 milioni). Il paradosso però è che in questo modo si chiede ai privati di seguire una procedura di appalto addirittura più rigida di quella richiesta alle amministrazioni pubbliche, che per le opere sotto al milione di euro possono utilizzare le procedure negoziate a inviti. Possibilità finora negata ai costruttori. Con il correttivo si propone ora una soluzione differenziata in base al valore delle opere del tutto identica a quella seguita dalle stazioni appaltanti pubbliche. Quindi per le opere a scomputo tra 40 e 150mila euro si può procedere senza bando e con cinque inviti. Tra 150mila euro e un milione bisognerà consultare invece almeno dieci operatori. Sopra il milione scatta l'obbligo di procedere con gara.

QUALIFICAZIONE PIU' SOFT PER LE PA
Correzioni per il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto dall'Anac. Nel conteggio del numero di gare svolte potranno, infatti, essere considerate le gare effettuate nel corso dell'ultimo quinquennio, anziché nel corso dei tre anni, come previsto adesso dal Codice. «Ciò – spiega la relazione di accompagnamento al testo – in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio». Inoltre, viene allargato l'elenco degli elementi che andranno valutati in fase di qualificazione della Pa. Sarà premiato chi avrà assolto agli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi tenuti dall'Autorità anticorruzione. E avrà un bonus anche chi si dota di un sistema anticorruzione, conforme alle norme Uni e certificato da organismi accreditati. Infine, arriva una precisazione sull'iscrizione di diritto agli elenchi delle centrali di committenza. Gli enti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali, come è previsto dal Codice in vigore, ma anche le città metropolitane e gli enti di area vasta che ne abbiano i requisiti.

PROTEZIONE CIVILE, MENO VINCOLI PER LE EMERGENZE
Più poteri e meno vincoli per la Protezione civile nella gestione di situazioni di emergenza. Il decreto correttivo, in coerenza con la riforma in approvazione alla Camera, allarga il perimetro della somma urgenza, che consente deroghe alle norme ordinarie del Codice e la realizzazione, senza particolari formalità, di lavori entro un importo massimo di 200mila euro. Se nella prima versione del Dlgs n. 50/2016 ci si limitava alle calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo da fronteggiare con poteri straordinari, adesso le deroghe saranno possibili anche in tutti i casi di eventi fronteggiabili dalle amministrazioni competenti in via ordinaria. Di fatto, quindi, non bisognerà più valutare la tipologia di calamità per attivare la procedura di somma urgenza. Non solo. Nel caso di trattativa privata senza bando attivata per casi di estrema urgenza, «gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione». I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, «dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti»

MISURE PIU' SEMPLICI SULLE GARANZIE
Semplificazioni anche sul fronte delle garanzie. Il decreto correttivo porta cambiamenti anche all'articolo 93, sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara. In caso di affidamenti

sotto i 40mila euro c'è la semplificazione più consistente di questo pacchetto. Sarà facoltà delle stazioni appaltanti non richiedere le garanzie previste dal Codice: queste diventano, quindi, flessibili. Ancora, ai fini dell'escussione della garanzia sarà sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dal vecchio Codice appalti, senza che ricorrano per forza condotte connotate da dolo o colpa grave. Questa innovazione semplifica molto la fase di attivazione della garanzia. Anche in questo caso, come per molti altri passaggi del decreto correttivo, si tratta peraltro di una limatura che va nella direzione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri sul Dlgs n. 50 del 2016. Infine, nel decreto ci sono due passaggi più tecnici, sempre relativi all'articolo 93, che operano chiarimenti sulle modalità di calcolo degli importi delle garanzie e sulle garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria.

PROGETTI, BASTA UN NUOVO OK PER I PARERI SCADUTI

Il correttivo interviene ancora sulle norme di approvazione dei progetti, provando a semplificare le procedure. Il primo passaggio mira a non far ripartire da zero l'iter quando gli appalti sono basati su progetti per i quali sono già state ottenute le autorizzazioni, ma il tempo trascorso ne ha fatto scadere la validità. In questi casi l'iter non verrà più riavviato ma bisognerà soltanto farsi riconfermare l'ok dalle amministrazioni. Il secondo passaggio inserisce un termine (prima non previsto) di 60 giorni entro il quale i vari enti coinvolti dal progetto dovranno esprimersi sulle "interferenze". Non solo. Viene anche stabilito che gli enti gestori presentino in conferenza id servizi un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e provvedano direttamente all'elaborazione del progetto (ora devono solo collaborare) addebitando poi i costi alla stazione appaltante. L'ultimo punto riguarda l'obbligo di rispettare il piano di risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo. Per rafforzare il vincolo si introduce la responsabilità patrimoniale del gestore dei servizi che rispetta i tempi «per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore».

INCENTIVI ANCHE PER I SERVIZI AI TECNICI DELLA PA

La prima novità arriva su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e modifica il comma 6 dell'articolo 26 del Codice, ampliando le categorie di soggetti con certificazione di qualità «abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro». Vengono così inclusi in questa categoria anche gli uffici tecnici interni alla Pa, qualificati ai sensi delle nuove norme di certificazione delle stazioni appaltanti. Queste modifiche si sono rese necessarie per allinearsi meglio alla normativa comunitaria di settore, garantendo la qualificazione e la competenza degli operatori. Un altro cambiamento importante arriva sul fronte degli incentivi, con integrazioni all'articolo 113. Questi saranno previsti anche per i servizi e le forniture, oltre che per i lavori. Inoltre, si prevede che le risorse da utilizzare per il fondo costituito con gli accantonamenti del due per cento andranno calcolate anche sulla base degli importi contrattuali totalizzati in caso di ricorso alle centrali di committenza. Il fondo, in tutto o in parte, potrà essere destinato proprio ai dipendenti della centrale di committenza.

ADDIO AL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Qualche novità arriva anche sul fronte del contenzioso sorto in fase di cantiere tra imprese e amministrazioni. L'obiettivo anche in questo caso rimane quello di provare di restringere i varchi che possono portare a un aumento di costo delle opere pubbliche. In questo senso può essere letta la misura che tenta di limitare, almeno nei tempi, il caso in cui le imprese dopo aver rifiutato un

accordo bonario con l'amministrazione decidano di instaurare una causa in tribunale. Le porte delle aule giudiziarie rimarranno aperte soltanto per 60 giorni. Scaduto il termine decade anche la possibilità di portare le proprie contestazioni in giudizio. L'altro passaggio riguarda il cosiddetto «collegio consultivo tecnico», una novità prevista dall'articolo 207 del codice su cui aveva espresso fin dall'inizio più di qualche perplessità il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Il collegio viene cancellato dal codice, con l'abrogazione dell'articolo 207. Nella relazione si legge che la scelta di sopprimere l'istituto «recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro».

13 Feb 2017

Correttivo/2. Nel project financing tetto al contributo pubblico dal 30 al 49%

Alessandro Arona

Fin dall'inizio era chiaro che il limite massimo del 30% al contributo pubblico fissato dal nuovo Codice sia per le concessioni (art. 165 comma 2) che per il Partenariato pubblico privato (art. 180 c. 6) avrebbe potuto da solo affossare il project financing in Italia.

Lo hanno sostenuto su «Edilizia e territorio», già pochi giorni dopo l'uscita del Dlgs 50/2016, giuristi ex membri dell'Unità tecnica finanza di progetto di Palazzo Chigi e professori della Bocconi esperti di project financing e consulenti per imprese in giro per il mondo.

Inoltre tale norma (max 30% contributo pubblico) appariva in contrasto con le regole Eurostat di contabilità pubblica europea, che impongono una copertura privata dell'investimento "superiore al 50%" (dunque fino al 49,999% pubblico) per poter stabilire che un'opera è vero project financing, e dunque "decontabilizzarla" dal bilancio pubblico, metterla "off balance". O meglio: più che in contrasto sembrava non in linea, più severa dell'Europa, più realista del Re.

Ulteriore dimostrazione che il tetto era troppo alto sono state le verifiche Istat fatte negli ultimi anni sui Ppp italiani, per capire se avevano rispettato le regole Eurostat sui rischi e quelle sul tetto del 49,999% pubblico. Ebbene era emerso che nella maggioranza dei casi sfioravano il 50% o non trasferivano il rischio al privato, e dunque molte operazioni (in particolare sugli ospedali) sono state ricontabilizzate "on balance".

A fronte di tutto questo quel tetto del 30% spuntato all'ultimo minuto nel Codice sembrava un'impuntatura politica per "punire" il project financing, reo di aver partorito in questi anni troppe operazioni rivelatesi con il tempo molto più onerose del previsto per le casse pubbliche.

A essersi accorto di questo "pasticcio" sembra ora anche il governo, che nella bozza di decreto correttivo al Codice, illustrata da Delrio in Consiglio dei ministri il 10 febbraio, alza il tetto al contributo pubblico dal 30 al 49% (in linea con le regole Eurostat) sia per le concessioni (art. 165 comma 2) sia per i Ppp (art. 180 comma 6).

Sempre in materia di concessioni, viene confermato il termine di 12 mesi, dalla firma del contratto di concessione, per ottenere il finanziamento bancario (closing), tuttavia viene ammessa la possibilità di reperire le risorse con «altre forme di finanziamento» e soprattutto si dice che il bando di gara può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

Circa i lavori dei concessionari, da affidare a terzi con gara per l'80%, una modifica all'articolo 177 comma 1 lettera a) - «in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato» (spiega il Mit nella relazione al decreto)

chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria.

Altra novità è che la verifica del rispetto dell'80% va fatta sì annualmente, ma «tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio» (come ha sempre fatto la vigilanza Mit sulle autostrade negli anni passati con il tetto del 60%).

Sempre in materia di autostrade, nel caso di concessioni in scadenza, si stabilisce che almeno un anno prima della scadenza vana stipulati tra Mit e concessionaria degli atti aggiuntivi per la predisposizione di progetti definitivi delle opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, con oneri da mettere poi a carico del subentrante.

La giurisprudenza più recente in materia di abusi edilizi, verifiche e diffide dei vicini

Cila, no al silenzio del comune

Senza la demolizione arriva il commissario prefettizio

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Lil comune che dopo la comunicazione di inizio lavori asseverata fa finta di non vedere il manufatto contro legge rischia l'arrivo del commissario dalla prefettura a far abbattere l'abuso edilizio: la presentazione della Cila, infatti, non dispensa l'ente locale dall'esercitare i suoi poteri repressivi contro le irregolarità, mentre risulta illecita la condotta dell'amministrazione che non riscontra entro trenta giorni la diffida del vicino, il quale punta alla demolizione della veranda. E quanto emerge dalla sentenza 522/17, pubblicata dalla settima sezione del Tar Campania.

Accolto il ricorso del condomino, atto che va qualificato come soggetto al rito del silenzio di cui agli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo. Sbaglia il comune a non compiere entro un mese le verifiche sulla Cila richieste nella diffida perché il parere della Soprintendenza allegato parla chiaro: va ridimensionato il terrazzo che costituisce la copertura della veranda. Soltanto così si può ottenere la sanatoria. Risulta quindi illegittimo il silenzio serbato dal Comune perché dai documenti emerge che il manufatto è abusivo, mentre l'ente locale è deputato al controllo del territorio in base all'articolo 27 del Testo unico sull'edilizia e doveva dunque controllare la sussistenza dei requisiti per la Cila. Insomma: non soltanto l'amministrazione deve riscontrare la diffida del vicino entro trenta giorni, ma nello stesso termine deve ordinare la demolizione della veranda e del terrazzo

soprastante. E se non provvederà sarà «commissariato» da un funzionario della prefettura.

I precedenti: lesione e consapevolezza. Le guerre fra vicini finiscono tutte al Tar quando c'è un'autorizzazione di mezzo. E anche se la Dia-Scia si è consolidata, il vicino può sempre ottenere l'inibitoria sul progetto di ristrutturazione della costruzione contigua alla sua se ha agito entro sessanta giorni dal momento in cui si è reso conto che il titolo del confinante risulta viziato, dopo essersi procurato le pratiche edilizie. E quanto emerge dalla sentenza 735/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia. Accolto il ricorso del proprietario dell'immobile preoccupato per le intenzioni del vicino che punta ad abbattere e ricostruire un fabbricato.

Secondo il confinante il progetto contiene violazioni alle norme sulle distanze minime tra fabbricati oltre che alle stesse disposizioni urbanistiche.

Per il comune, invece, niente da segnalare, visto che «decorsi i termini a seguito della presentazione della documentazione integrativa» la Dia-Scia ha ormai consolidato i suoi effetti. E invece no, perché è l'articolo 19, comma 6-ter, legge 241/90 a imporre all'amministrazione anzitutto di riscontrare l'istanza che proviene dal terzo titolare di un situazione giuridica differenziata, come è il vicino che vuole bloccare i lavori. Ma soprattutto il comune deve anche bloccare l'opera se risulta che il confinante ha agito entro sessanta giorni da quando ha avuto notizia dei profili lesivi dell'intervento: altrimenti il terzo subirebbe una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi sia leso da un

permesso di costruire. E se sono passati più di due mesi il terzo può sempre chiedere all'ente locale di agire in autotutela.

Attenzione, però. Solo se i lavori sono a buon punto scatta il termine per impugnare il permesso a costruire del vicino. Altro che decaduto. Il confinante ha ancora tempo per impugnare il titolo edilizio rilasciato dal comune dal proprietario del fondo limitrofo. E ciò perché, quando si contesta la difformità dall'originario progetto, il confinante si rende conto del danno che la sua proprietà sta rischiando soltanto quando i lavori che si svolgono poco lontano hanno raggiunto uno stadio tale da mostrarne l'illegittimità. E quanto emerge dalla sentenza 1049/16, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, che ha accolto il ricorso del vicino contro il titolo edilizio fondato sulla precisa qualificazione dell'intervento come ristrutturazione conservativa posta in essere dall'amministrazione comu-

nale. Infondata l'eccezione di tardività proposta dal rivale. Manca la prova che il confinante abbia preso piena conoscenza delle differenze tra il nuovo manufatto e quello precedente, differenze che invece risultano fondamentali.

Né si può sostenere legittimamente che il vicino conosca il progetto prima che sia presentato al comune. Il confinante contesta la diversità del manufatto realizzato rispetto a quello esistente: deve dunque ritenersi che si sia reso conto dell'illegittimità soltanto quando i lavori erano già a buon punto ed era possibile notare a occhio nudo le difformità. La costruzione risulta ancora in corso nel giugno 2015: il 22 del mese il vicino è convoca-

to per acquisire i documenti edilizi dei lavori mentre il ricorso al Tar è presentato il successivo 21 settembre e deve dunque ritenersi in termini. Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

—© Riproduzione riservata—

Il principio

Deve dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dal comune in ordine alla diffida con cui si chiedeva all'amministrazione di verificare la legittimità dei lavori oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata; laddove la veranda doveva considerarsi abusiva, come da documenti allegati. I quali evidenziavano la necessità della sua demolizione, dovendosi ordinare all'ente locale di riscontrare la diffida (entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della

sentenza), accertando la legittimità dei lavori oggetto della comunicazione di inizio lavori asseverata e ordinarsi a detta amministrazione, nell'identico termine, di ingiungere la demolizione del predetto manufatto. La presentazione della Cila non può certo inibire al comune, deputato al controllo del territorio, l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori e repressivi, ove non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei lavori tramite comunicazione di inizio lavori asseverata

